

Prot. 1101

Cagliari, 4 settembre 2014

PEC

Al Responsabile del Procedimento
Comune di Assemini
Ing. Mauro F. A. Moledda
Piazza Repubblica sn
09032 Assemini (CA)
protocollo@pec.comune.assemini.ca.it

OGGETTO: AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE a partecipare alla Procedura negoziata senza pubblicazione bando di gara, ai sensi dell'art. 57 c. 6 del D.lgs n. 163/2006 e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., per l'individuazione di un operatore economico per l'affidamento dell'incarico di Energy Manager.

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con selezione pubblica, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue:

1. All'avviso non risulta allegata la "procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico", così come disposto anche dall'art. 11 comma 18 della L.R. 5/2007.
Infatti se è pur vero che il D.M. 143/2013 (entrato in vigore il 21/12/2013), che individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV, non prevede una specifica voce per le prestazioni di Energy Manager, sarebbe tuttavia opportuno esplicitare come si è giunti alla quantificazione della somma posta a base di gara al fine di valutarne la congruità.
Infatti l'art. 6 del suddetto D.M. 143/2013 afferma quanto segue:
"1. Per la determinazione del corrispettivo a base di gara per prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole allegate al presente decreto, si fa ricorso al criterio di analogia con le prestazioni comprese nelle tavole allegate."
"2. Per determinare i corrispettivi a base di gara per altre prestazioni non determinabili ai sensi del comma 1, si tiene conto dell'impegno del professionista e dell'importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:
 - a) professionista incaricato €/ora (da 50,00 a 75,00);
 - b) aiuto iscritto €/ora (da 37,00 a 50,00);
 - c) aiuto di concetto €/ora (da 30,00 a 37,00)."

In tal senso, del resto, l'art. 264, co. 1. lett. d) D.P.R. 207/2010 prescrive che la disciplina di gara per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria individui, tra l'altro, " ...d) l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali,

speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'articolo 262 e l'indicazione delle modalità di calcolo in base alle quali è stato definito detto ammontare".

Difatti, le stazioni appaltanti "non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L'importo a base di gara- le cui modalità di calcolo, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando- dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi... La determinazione dell'importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte, come evidenziato nel paragrafo che segue" (cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013).

Si chiede pertanto di allegare e pubblicare la procedura di calcolo per la determinazione del compenso.

2. Al punto 4 dell'avviso si afferma che *"I soggetti ammessi saranno invitati a presentare offerta tramite lettera di invito, nella quale verranno fornite tutte le ulteriori informazioni occorrenti per la partecipazione alla procedura negoziata e per l'affidamento dell'incarico di Energy Manager secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con criteri di valutazione delle offerte che saranno riportati nella lettera di invito stessa."* Si chiede di specificare con maggiore chiarezza i criteri con cui verranno successivamente selezionati i soggetti da invitare a presentare offerta nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 267 comma 8 del D.Lgs. 207/2010.
3. Al punto 5 dell'avviso, "Modalità di partecipazione" si richiede, tra le altre cose il *"Curriculum Vitae datato e sottoscritto ovvero più curricula professionali nel caso di raggruppamenti temporanei, la descrizione della struttura tecnica ed organizzativa posseduta dal soggetto con l'indicazione di strumenti e/o apparecchiature possedute, strutture informatiche e qualifiche professionali dei responsabili dei direttori o responsabili tecnici e dei soci attivi"*. Trattandosi di incarichi di importo stimato inferiore ai 100.000,00 euro, ai sensi dell'art. 267 comma 3 *"(...) Le stazioni appaltanti richiedono ai soggetti interessati i curricula, redatti secondo l'allegato N; nell'avviso, **in rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco**, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco"*. E ancora, ai sensi del comma 4 del medesimo art. *"La documentazione relativa al requisito di cui al comma 3, ultimo periodo, con riferimento ad ogni singolo lavoro, è predisposta secondo l'allegato O, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Sono valutabili i servizi di cui all'articolo 263, comma 2."*
Al fine di uniformare la modalità di presentazione dei curricula presso tutti gli Enti, si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di voler utilizzare gli appositi modelli predisposti dall'allegato N ed allegato O del D.P.R 207/2010. La volontà dell'Ordine scrivente è quella di

sensibilizzare le Amministrazioni affinché vi sia una standardizzazione delle richieste a fronte di un modello già predisposto dalla normativa nazionale. L'utilizzo infatti di un modello unico consentirà agli operatori economici di risparmiare tempo nella compilazione delle domande, andando di volta in volta ad aggiornare i dati senza stravolgere l'impianto dei curricula, e per contro, consentirà alle Amministrazioni una più rapido confronto dei dati in essi contenuti.

4. L'art. 63, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) prevede l'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2014, per le pubbliche amministrazioni, di utilizzare **"esclusivamente:**

- *i canali e i servizi telematici, **ivi inclusa la posta elettronica certificata**, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni";*
- *"servizi telematici o **la posta elettronica certificata** anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi".*

Analogamente, l'art. 65, co. 1-ter D.Lgs. n. 82/2005 – inserito dall'art. 6, comma 1, lett. b) D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 - stabilisce che il mancato avvio del procedimento, da parte delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblico servizio, a seguito di istanze e dichiarazioni inviate dal cittadino per via telematica, con le modalità stabilite dal codice dell'amministrazione digitale (CAD): *"comporta l'insorgenza di responsabilità dirigenziale e disciplinare in capo al titolare dell'ufficio competente"*.

Orbene, alla luce del quadro normativo sopra delineato, si ritiene che le istanze dei partecipanti, **pervenute tramite pec debbano essere accettate**, contrariamente a quanto precisato nel avviso, al punto 5, in cui si precisa che *"Il plico contenente il MODELLO A Istanza di partecipazione, dovrà pervenire entro il giorno 18.09.2014 all'ufficio protocollo del Comune di Assemini – Piazza Repubblica 1- 09032 Assemini, entro le ore 11,30 con una delle seguenti modalità:*

1. *a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata all'ufficio protocollo del Comune di Assemini (...);*
2. *con consegna a mano dalle ore 9:00 alle ore 11:30 dal lunedì al venerdì all'ufficio protocollo del Comune di Assemini (...)*

Del resto, *"l'inosservanza di una determinata prescrizione della lex specialis circa le modalità di presentazione dell'offerta implica l'esclusione del concorrente solo quando si tratti di clausole rispondenti ad un particolare interesse dell'Amministrazione appaltante o le stesse siano poste a garanzia della par condicio dei concorrenti e del correlato principio di segretezza delle offerte, giacché tra più interpretazioni delle norme di gara è da preferire quella che conduca alla partecipazione del maggior numero possibile di aspiranti, al fine di consentire, nell'interesse pubblico, una selezione più accurata tra un ventaglio più ampio di offerte (in termini, tra le tante, CdS, Sez. V, 28 settembre 2009, n. 5810; id., Sez. V, 8 settembre 2008, n. 4252; id., sez. V, 16 gennaio 2002, n. 226; TAR Lazio, Roma sez.III, 23 settembre 2010, n.32427 nonché TAR Umbria, 21 gennaio 2010, n. 26; AVCP, Parere n. 123 del 22 giugno 2011).*

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che questo Ordine, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

Si precisa che, qualora si fosse già provveduto all'affidamento di che trattasi, ovvero Codesta Amministrazione ritenesse di dover comunque procedere, questo Ordine Professionale invierà copia della presente all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per l'adozione dei provvedimenti di competenza e si riserva, in ogni caso, di richiedere l'accesso agli atti per la verifica della regolarità delle procedure ed, eventualmente, adire le vie legali.

La presente vale anche come informativa di cui all'Art. 243-bis del D.Lgs. n. 163.

Distinti saluti.

Il Presidente
Gaetano Attilio Nastasi

